

*Sintesi delle osservazioni al documento per la consultazione in materia di*

**“Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione”**

**Atto n. 56/07**

Procedimento avviato con deliberazione 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrato con deliberazioni 5 dicembre 2002, n. 199/02 e 26 giugno 2006, n. 126/06

*Data pubblicazione documento per la consultazione: 20 dicembre 2007*

## INDICE

<b>ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
<b>S1</b> <i>In relazione alla ipotesi di revisione tariffaria formulata, si invita a voler fornire commenti ed eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell’Autorità in materia. ....</i>	<b>9</b>
<b>S2</b> <i>Si condivide l’ipotesi di previsione di progressivo avvicinamento delle tariffe D2T e D3T verso strutture caratterizzate da maggior aderenza ai costi sottostanti l’erogazione del servizio, anche al fine di ridurre il trasferimento di risorse tra i diversi segmenti di clientela? In caso affermativo, si condivide che questo avvicinamento debba avvenire nell’arco di 4 anni e che la soluzione finale prefiguri ancora tariffe differenziate per almeno due scaglioni di potenza impegnata? .....</i>	<b>11</b>
<b>S3</b> <i>Ai fini dell’implementazione del meccanismo compensativo, si ritiene vi siano criticità ulteriori rispetto a quelle elencate al paragrafo 7.7? Se sì, quali? .....</i>	<b>12</b>
<b>S4</b> <i>In merito ai criteri di selezione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione..</i>	<b>14</b>
<b>S5</b> <i>Si condivide quanto espresso in merito ai possibili meccanismi di tutela proposti per i clienti che versano in gravi condizioni di salute? Motivare la risposta. ....</i>	<b>15</b>
<b>S6</b> <i>Si condividono le valutazioni effettuate al paragrafo 12.4 in merito alle modalità di regolazione dell’accesso da parte dei clienti disagiati al meccanismo compensativo? In caso di risposta negativa, quale altro sistema è ritenuto più idoneo? Motivare la preferenza. ....</i>	<b>16</b>
<b>S7</b> <i>Si ritiene vi siano ulteriori aspetti, in relazione ai meccanismi di gestione e trasferimento delle informazioni non adeguatamente evidenziati? Se sì, quali? .....</i>	<b>18</b>
<b>S8</b> <i>Si invita a voler fornire una stima dei tempi necessari per la realizzazione della piattaforma di comunicazione. ....</i>	<b>19</b>
<b>S9</b> <i>Si condivide la ripartizione dei nuclei famigliari riportata al punto 12.12 o si ritengono preferibili altre suddivisioni? Motivare la risposta. ....</i>	<b>19</b>
<b>S10</b> <i>Rispetto al criterio di aggiornamento proposto, si ritengono preferibili altri criteri di aggiornamento? Motivare la preferenza. ....</i>	<b>20</b>
<b>S11</b> <i>Si condivide l’ipotesi di erogazione da parte dell’impresa di distribuzione di erogazione della compensazione fino a concorrenza del costo, calcolato pro-forma, che il cliente finale dovrebbe pagare per l’energia consumata nel periodo di fatturazione? .....</i>	<b>21</b>
<b>S12</b> <i>Si condivide l’ipotesi di non prevedere forme di riporto/conguaglio di eventuali quote di compensazione eccedenti la quota erogata o dovute per variazioni tariffarie retroattive? ....</i>	<b>22</b>
<b>S13</b> <i>Si condivide il criterio di compensazione proposto per il settlement delle partite economiche di competenza delle imprese di distribuzione? .....</i>	<b>22</b>
<b>S14</b> <i>Si condivide il criterio di applicazione della fiscalità proposto ai precedenti punti 12.29 e 12.30? .....</i>	<b>22</b>
<b>S15</b> <i>Si condividono i consumi medi ipotizzati in relazione alla differente ripartizione dei nuclei famigliari? Motivare la risposta. ....</i>	<b>23</b>

<b>S16</b>	<i>Si condivide la metodologia prevista per la quantificazione delle compensazioni da corrispondere ai diversi raggruppamenti di nuclei familiari individuati? In caso negativo, si invita a voler fornire ulteriori elementi utili per le valutazioni finali dell'Autorità. ....</i>	<b>23</b>
<b>S17</b>	<i>Quale modalità applicativa della componente UCS si ritiene preferibile? Motivare la risposta. ....</i>	<b>24</b>
<b>S18</b>	<i>Si condivide il meccanismo di gradualità proposto? .....</i>	<b>25</b>
<b>S19</b>	<i>Si invita a voler fornire ulteriori commenti ed elementi di valutazione al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo transitorio proposto.....</i>	<b>25</b>
<b>S20</b>	<i>Si ritiene utile un'azione di coordinamento dell'Autorità finalizzata all'attivazione degli strumenti di scambio delle informazione tra i soggetti interessati al provvedimento? .....</i>	<b>26</b>

## ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI

### IMPRESE

ACEA Spa  
ACEA Electrabel Spa  
**A.E.M. Torino Distribuzione Spa**  
Dalmine Energie Spa  
Edison Spa  
Endesa Italia Spa  
Enel Spa  
ENI Spa  
**Exergia Spa**  
**Sorgenja Spa**

### ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ALTROCONSUMO  
ANFN  
ASSOELETTRICA  
CITTADINANZATTIVA  
CONFCOMMERCIO  
FEDERCONSUMATORI  
FEDERUTILITY  
**ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL**

**NOTA BENE: In ROSSO sono indicati gli operatori che hanno inviato osservazioni il cui contenuto è da considerarsi, in tutto o in parte, riservato.**

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

OPERATORE 3	<p>L'operatore ritiene che la revisione del sistema tariffario dei clienti in bassa tensione, debba essere in buona parte fondata sull'obiettivo di rimozione delle eventuali barriere all'entrata sui clienti finali, a cui si aggiunge la necessità, nello specifico del settore elettrico, di correggere alcune criticità ancora esistenti nel sistema tariffario in vigore (legate alla struttura delle tariffe D2 e D3). In particolare l'operatore ritiene che l'obiettivo di sostegno all'uso efficiente dell'energia elettrica non sia coerentemente perseguibile attraverso il sistema tariffario e che, inoltre, non sia stato correttamente espresso nell'ambito della consultazione in oggetto.</p> <p>Pur condividendo gli altri obiettivi, l'operatore rileva che il sistema tariffario proposto vada di fatto nel senso opposto a buona parte di essi: da un lato, infatti, l'allontanamento dalla tariffa D1 rende la tariffa meno rispondente ai costi del servizio, mantenendo praticamente invariata la situazione attuale; dall'altro il mantenimento degli scaglioni di consumo, procrastina i sussidi incrociati esistenti tra le varie tipologie di utenti e allontana il sistema tariffario dalla semplificazione amministrativa con ripercussioni negative sull'obiettivo di certezza e trasparenza del sistema tariffario.</p>
OPERATORE 7	<p><i>Tempistica di attuazione dei provvedimenti</i></p> <p>L'operatore suggerisce che lo scadenziario applicativo dovrebbe rispettare la sequenza di seguito indicata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Introduzione dal mese successivo alla delibera dell'AEEG (o comunque entro il prossimo mese di marzo 2008):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dell'applicazione della componente tariffaria UC<sub>S</sub> con tariffa elettrica di base immutata ossia D2<sub>T</sub> e D3<sub>T</sub>;</li> <li>b) dell'obbligo per i venditori di inserire nella bolletta l'annuncio della prossima emanazione della procedura per la presentazione delle domande per ottenere il beneficio della compensazione sociale.</li> </ol> </li> <li>2) Attivazione del tavolo di lavoro con l'ANCI volto ad assicurare una celere attuazione dell'introduzione della nuova tutela sociale in tutti i Comuni italiani garantendo anche la gratuità della procedura per le famiglie che presenteranno la domanda.</li> <li>3) Formazione del personale dell'Acquirente Unico al fine di consentire che il suo <i>call-center</i>, con il numero verde istituito per l'apertura del mercato, possa essere in grado di rispondere ai quesiti sull'introduzione della nuova tutela sociale, mettendo il pubblico a conoscenza della decorrenza del nuovo servizio di informazione.</li> <li>4) A seguito dell'entrata in operatività delle misure di compensazione sociale, prevedere adeguate forme di monitoraggio sullo stato di attuazione di tali misure.</li> </ol>

OPERATORE 9	<p><i>Tutela dei clienti disagiati</i></p> <p>In merito al sistema di compensazioni sociali, l'operatore condivide le modalità proposte nel Documento per l'implementazione del sistema di compensazioni sociali, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'investitura dei Comuni quali collettori delle richieste presentate dai clienti finali;</li> <li>- l'attribuzione ai distributori del compito di calcolare la compensazione spettante;</li> <li>- l'erogazione da parte dei venditori nell'ambito delle fatture di vendita di energia elettrica.</li> </ul> <p>A questo proposito, l'operatore segnala alcuni possibili elementi di criticità riscontrabili nel sistema proposto, in particolare relativamente all'opportunità di prevedere l'entrata in vigore del meccanismo di compensazione sociale solo una volta che siano stati definiti adeguati standard di comunicazione tra i soggetti responsabili di tale attività.</p> <p>Al fine di non pregiudicare la fluidità del meccanismo, dal punto di vista delle imprese di vendita, l'operatore ritiene necessario che la compensazione sia nota al venditore già in sede di <i>switching</i> e non soltanto dalla ricezione delle fatture di trasporto. A tal fine sarebbe opportuno che il distributore comunicasse nell'anagrafica del venditore (su supporto informatico) lo status di cliente in disagio economico e/o fisico, il mese di attivazione della compensazione e l'entità annua spettante, affinché il venditore possa applicare la riduzione a partire dalla prima fatturazione utile.</p> <p>Tali informazioni dovrebbero essere poi aggiornate mensilmente nell'anagrafica dei punti di prelievo inclusi nel contratto di trasporto</p> <p><i>Attivazione della misura compensativa</i></p> <p>Al fine di evitare un appesantimento della gestione di tale attività, l'operatore ritiene preferibile che all'atto della domanda il cliente finale presenti al proprio Comune un certificato di residenza oppure un'ideonea autocertificazione di residenza, evitando ulteriori accertamenti in capo ai soggetti della filiera elettrica.</p>
OPERATORE 10	<p><i>Tutela dei clienti disagiati</i></p> <p>L'operatore apprezza la neutralità del sistema proposto rispetto alle componenti ormai liberalizzate della tariffa nonché il limitato coinvolgimento delle società di vendita nel processo di identificazione dei soggetti che usufruiranno della compensazione; a tale proposito sottolinea quale condizione necessaria, l'assoluta estraneità del soggetto venditore per quanto riguarda in particolare gli obblighi di verifica dei requisiti per accedere all'agevolazione.</p> <p><i>Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela</i></p> <p>In merito alla gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela, l'operatore ritiene importante che l'AEEG definisca e renda noto con un congruo anticipo, i criteri/regole standard a livello nazionale con cui viene definito l'importo di compensazione da riconoscere ai soggetti aventi diritto.</p> <p>L'operatore ritiene altresì opportuno che il venditore, nel momento in cui accede alla piattaforma informatica del distributore, abbia accesso a tutte le informazioni rilevanti, inclusa la tipologia di compensazione corrispondente a ciascun cliente disagiato, in modo da potere gestire agevolmente il meccanismo di compensazione senza dovere modificare gli attuali tempi/processi di fatturazione, in coerenza con lo spirito del presente documento che riconosce al venditore un ruolo "passante".</p>

OPERATORE 12	<p>L'operatore ritiene la scelta di affidare ai Comuni la gestione delle richieste di ammissione al meccanismo di compensazione sociale fonte di forte preoccupazione a causa dell'elevato numero di enti con i quali il distributore è chiamato ad interfacciarsi e della estrema variabilità del livello di efficienza delle diverse amministrazioni comunali. A tal proposito, l'operatore ritiene che l'avvio del meccanismo dovrebbe essere subordinato all'effettiva operatività della piattaforma informatica e che, considerata l'entità degli interventi necessari sui sistemi informativi, il meccanismo non potrà essere avviato prima del 1° gennaio 2009.</p> <p><i>Comunicazioni all'impresa distributrice</i></p> <p>L'operatore ritiene che nell'elenco trasmesso mensilmente dal Comune dovrebbero esservi riportate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice POD, in luogo del numero di presa e/o di contratto, in quanto tale codice individua univocamente a livello nazionale il punto di fornitura;</li> <li>- data di trasmissione della domanda da parte del Comune in luogo della data di presentazione della domanda da parte del cliente; tale informazione sarebbe comunque desumibile automaticamente dallo strumento informatico utilizzato.</li> </ul> <p><i>Attivazione del meccanismo di tutela</i></p> <p>L'operatore ritiene opportuno che il diritto a godere dell'agevolazione decorra dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di trasmissione delle informazioni da parte del Comune e che la verifica del requisito della residenza sia posta in capo esclusivamente ai Comuni; in caso di discrepanza, l'impresa distributrice modificherebbe lo stato di residenza del proprio cliente secondo quanto comunicato dal Comune.</p>
OPERATORE 13	<p>L'operatore condivide gli obiettivi di fondo del documento, sebbene manifesti perplessità in relazione alla reale possibilità di mettere a regime il sistema di scambio dei dati tra Comuni e imprese di distribuzione entro l'anno 2008, sistema che dovrebbe comunque essere ispirato alla massima semplicità, in particolar modo nel periodo transitorio. A tal fine l'operatore ritiene indispensabile fissare requisiti chiari e coerenti per l'accesso allo sconto in bolletta oltre che giungere ad una preliminare definizione di tutte le responsabilità e le competenze degli attori coinvolti (cittadini, Comuni ed imprese distributrici).</p>
OPERATORE 14	<p>L'operatore esprime la propria condivisione degli obiettivi che l'AEEG si propone di conseguire, ritenendo tuttavia essenziale la preliminare completa definizione delle responsabilità, delle competenze e delle procedure in merito a tutti i soggetti coinvolti dal procedimento (clienti, Comuni, distributori e venditori).</p> <p>Tenuto conto delle scadenze proposte in consultazione, appare necessario poter predisporre in tempi brevi la piattaforma informatica e gli altri strumenti atti allo scambio dei dati tra soggetti coinvolti e risulta altresì essenziale che vengano tempestivamente definiti gli strumenti per l'immediato riconoscimento, ex ante, dei costi sostenuti dagli operatori per la gestione di tale attività.</p>

OPERATORE 15	<p>L'operatore rileva che l'intera riforma si fonda su dati ad oggi piuttosto generici che conducono ad una valutazione ipotetica degli effetti che andranno a produrre in seguito alla loro applicazione, con particolare riferimento all'impatto della nuova componente UCs applicata ai clienti non agevolati.</p> <p>Secondo l'operatore risultano inoltre essere poco chiari alcuni profili procedurali all'interno della gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela (di seguito puntualmente richiamati nei rispettivi spunti di consultazione). Seppure risulta pregevole l'iter delineato, appaiono ancora sussistere alcuni dubbi in merito alle responsabilità ed alle attività che devono essere poste in essere.</p> <p>L'operatore manifesta altresì perplessità sulla possibilità di procedere ad una veloce e semplice attuazione della revisione, così come prospettata, ritenendo che vi siano notevoli implicazioni per l'intero sistema gestionale dei dati e della fatturazione che potrebbero provocare uno slittamento della tempistica prevista.</p>
OPERATORE 17	<p>Al fine di migliorare l'efficacia della misura, l'AEEG dovrebbe richiedere a tutti i distributori di inviare, insieme alla bolletta, una lettera che illustri le condizioni e le procedure, che l'utente deve attivare per usufruire della tariffa sociale in condizioni di disagio economico.</p> <p>L'AEEG dovrebbe richiedere altresì ai distributori di inviare a tutti gli utenti, che attualmente sono protetti nelle procedure del PESSE in caso di disalimentazione, una lettera che illustri le condizioni e le procedure, che l'utente può attivare, se utilizza apparecchiature salvavita, per usufruire della tariffa sociale per gravi condizioni di salute.</p> <p>Entrambe le procedure promozionali dovrebbero essere effettuate nel rispetto del diritto del cittadino alla riservatezza dei dati personali.</p>

<b>S1</b>	<i>In relazione alla ipotesi di revisione tariffaria formulata, si invita a voler fornire commenti ed eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell’Autorità in materia.</i>
-----------	---

OPERATORE 7	<p>Ai fini delle future decisioni dell’Autorità in materia, fermo restando la necessità di una nuova specifica consultazione che tenga conto del reale impatto della numerosità dei beneficiari reali, l’operatore segnala gli elementi prioritari ed aggiuntivi da tener presenti per l’elaborazione delle due strutture tariffarie D2 e D3 per le utenze domestiche in bassa tensione.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prevedere la permanenza nel tempo delle tariffe D2 e D3 con gli attuali valori della potenza impegnata al fine di rendere non conveniente l’utilizzazione dell’elettricità per gli usi termici. La maggiorazione tariffaria della tariffa D3 dovrebbe inoltre essere di entità tale da rendere impraticabili tali usi termici e da assicurare il finanziamento della tutela sociale di massa per le famiglie che, pur bisognose, sono escluse dai benefici della compensazione sociale.</li> <li>2) Uniformare l’ampiezza di tutti gli scaglioni tariffari della tariffa D2 all’ampiezza degli scaglioni di consumo previsti per l’applicazione delle accise.</li> <li>3) Applicazione degli oneri di sistema agli scaglioni tariffari della tariffa D2 in coerenza con le modalità con cui vengono applicate l’imposta erariale e l’addizionale comunale.</li> <li>4) Mantenere la progressività della tariffa D2 quale segnale di prezzo attraverso il quale promuovere gli obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali dell’elettricità.</li> <li>5) La necessità di evitare che interventi o modifiche della tariffa D2 aventi l’effetto di introdurre aumenti per i soggetti “basso consumatori” per scongiurare la “percezione” che l’introduzione della compensazione sociale e l’apertura del mercato elettrico per le famiglie siano “finanziate” dagli utenti meno abbienti, caratterizzati da bassi consumi, ma esclusi dai vantaggi delle compensazioni.</li> </ol> <p>L’operatore ritiene pertanto inopportuno qualunque intervento sulla tariffa D2 nel periodo dal Gennaio 2009 al Dicembre 2011.</p>
OPERATORE 8	<p>L’operatore ritiene che il miglioramento del grado di aderenza tra prezzi e costi presupponga una regolazione del mercato che elimini le distorsioni legate a posizioni dominanti o a strutture di mercato che contribuiscono a disallineare gli stessi costi di sistema con quelli propri di un sistema “sano”.</p>
OPERATORE 9	<p>L’operatore segnala l’esigenza di allineare le tariffe domestiche all’opzione D1, poiché tale opzione permette di raggiungere, contemporaneamente, gli obiettivi di semplicità gestionale (struttura tariffaria semplificata senza scaglioni di consumo), amministrativa (tariffa non differenziata per status di residenza o per livello di potenza impegnata) e di aderenza ai costi del servizio (<i>cost reflectivity</i>).</p> <p>L’operatore condivide l’ipotesi che il processo di revisione sia incentrato esclusivamente sulle componenti del prezzo finale a copertura dei costi delle attività regolate e che, pertanto, sia neutrale rispetto alla materia prima.</p> <p>L’operatore sottolinea altresì l’importanza di garantire che il prospettato percorso di allineamento avvenga con tempistiche certe e note agli operatori con adeguato anticipo, per poter implementare nel <i>pricing</i> la modifica delle tariffe e che tale processo sia affiancato da una parallela riforma delle modalità di applicazione delle accise, al fine di superare l’attuale distinzione tra utenti residenti e non residenti.</p>

OPERATORE 10	<p>In relazione all'ipotesi di revisione tariffaria, l'operatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) apprezza il recupero della decisa sproporzione nelle componenti fisse <math>\tau_1</math> della tariffa D2<sub>08</sub> rispetto a quelle della tariffa D3<sub>08</sub> anche se si ritiene che vi sia ancora una differenza rilevante fra le due componenti tariffarie;</li> <li>b) per quanto riguarda la componente <math>\tau_2</math>, ritiene che non trovi immediata giustificazione l'applicazione dei corrispettivi di potenza differenziati nelle abitazioni di residenza o meno, a fronte di potenze impegnate analoghe;</li> <li>c) apprezza l'introduzione di una differenziazione per scaglioni di consumo per la componente <math>\tau_3</math> anche per la tariffa D3<sub>08</sub>, sebbene ritenga non giustificato un vantaggio così marcato per la D2<sub>08</sub> rispetto alla D3<sub>08</sub> nel caso di consumi limitati, essendo la tariffa D3<sub>08</sub> generalmente applicata alle seconde case usate in limitati periodi dell'anno e quindi con limitati consumi.</li> </ol>
OPERATORE 12	<p>L'operatore non concorda con la proposta di soluzioni tariffarie che prevedano un'articolazione del prezzo per scaglioni di consumo.</p> <p>L'operatore esprime la propria preferenza verso strutture maggiormente aderenti ai costi del servizio, che siano facilmente applicabili e maggiormente comprensibili da parte del cliente finale. A tal fine, l'operatore auspica l'adozione della tariffa D1 senza alcuna forma di differenziazione dei corrispettivi né sulla parte relativa al servizio di distribuzione che sulla parte a copertura degli oneri generali. L'operatore ritiene che l'effetto negativo generato sull'obiettivo di incentivo all'uso efficiente delle risorse sarebbe comunque ridotto, tenuto conto che i consumi domestici rappresentano il 20% circa dei consumi nazionali e che la domanda di energia elettrica per le famiglie presenta uno scarso grado di elasticità rispetto al prezzo.</p>
OPERATORE 14	<p>L'operatore sottolinea che la proposta formulata dall'AEEG avrà un impatto sui sistemi informativi preposti alla fatturazione tali da richiedere una adeguata tempistica implementativa. L'operatore propone a tal fine che la delibera di prossima emanazione entri in vigore non con effetto immediato, ma almeno dopo 3 mesi dalla sua pubblicazione.</p>
OPERATORE 16	<p>L'operatore non condivide la proposta formulata dall'AEEG ritenendola penalizzante per le famiglie numerose, in quanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si basa su tariffe articolate per scaglioni di consumo, che non tengono conto della composizione del nucleo familiare;</li> <li>2. continua a prevedere un limite alla potenza impegnata per la tariffa D2 che, di fatto, risulta incompatibile con le necessità di consumo caratteristiche delle famiglie numerose, obbligando queste ultime a ricorrere alla tariffa D3, caratterizzata da elevati costi fissi, e da livelli delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4 elevati e quindi ulteriormente punitivi, aggravata dalle modalità di applicazione delle accise, per tale tipologia di contratto.</li> </ol> <p>L'operatore, al fine di rimuovere i fattori di iniquità, propone per le famiglie numerose residenti un contratto speciale ad esse riservato, basato sulla tariffa elettrica D1 che tra l'altro permetterebbe alla famiglia di scegliere la potenza contrattuale più adatta alle proprie esigenze (3 - 4,5 - 6 kW), avrebbe un'incidenza trascurabile sul sistema tariffario dato il basso numero di famiglie numerose in proporzione alla popolazione nazionale (poco meno dell' 1%) e non necessiterebbe di sovvenzioni o sussidi, essendo la tariffa D1 corrispondente al costo del servizio.</p> <p>Per ottenere il contratto "famiglia numerosa" il richiedente dovrebbe presentare alla società elettrica il Certificato di Stato Famiglia (in carta semplice), rilasciato dal comune di appartenenza.</p>

<b>S2</b>	<p><i>Si condivide l'ipotesi di previsione di progressivo avvicinamento delle tariffe D2T e D3T verso strutture caratterizzate da maggior aderenza ai costi sottostanti l'erogazione del servizio, anche al fine di ridurre il trasferimento di risorse tra i diversi segmenti di clientela? In caso affermativo, si condivide che questo avvicinamento debba avvenire nell'arco di 4 anni e che la soluzione finale prefiguri ancora tariffe differenziate per almeno due scaglioni di potenza impegnata?</i></p>
-----------	--

OPERATORE 1	<p>L'operatore condivide l'ipotesi di un avvicinamento progressivo a strutture maggiormente aderenti ai costi sottostanti l'erogazione del servizio, ritenendo altresì che tale convergenza dovrebbe essere parziale, al fine di evitare che le variazioni di spesa a carico dell'utenza domestica (soprattutto gli utenti caratterizzati da un consumo annuo molto basso) siano eccessive. Si ritiene altresì che la struttura tariffaria prevista per i residenti con potenza impegnata fino a 3 KW debba prevedere degli scaglioni con ampiezza proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare. È essenziale che tale prerogativa caratterizzi sia la tariffa inizialmente applicata, sia le sue modificazioni, sia la struttura utilizzata a regime. Per questo motivo si chiede di riconsiderare tale aspetto della proposta contenuta nel documento di consultazione. Si condivide infine la tempistica di avvicinamento proposta e il fatto che sia mantenuta la distinzione per almeno due scaglioni di potenza impegnata.</p>
OPERATORE 5	<p>L'operatore ritiene necessario tendere verso strutture tariffarie semplificate e rapidamente convergenti verso tariffe maggiormente aderenti ai costi.</p>
OPERATORE 8	<p>L'operatore ritiene che il miglioramento del grado di aderenza tra prezzi e costi presupponga una regolazione del mercato che elimini le distorsioni legate a posizioni dominanti o a strutture di mercato che contribuiscono a disallineare gli stessi costi di sistema con quelli propri di un sistema "sano".</p>
OPERATORE 9	<p>L'operatore ritiene opportuno che a regime si verifichi un allineamento delle tariffe all'opzione D1, senza distinzione per livelli di potenza impegnata in modo da evitare ulteriore sussidiatura incrociata tra i clienti finali. Una volta reso effettivo il sistema di compensazioni, pertanto, la tariffa dovrebbe essere depurata dagli effetti della tutela di massa tuttora incorporata nella sua struttura.</p>
OPERATORE 10	<p>L'operatore condivide la proposta formulata sebbene ritenga troppo lungo il periodo previsto (4 anni). L'operatore condivide che la soluzione finale prefiguri una differenziazione per potenza (perché ragionevolmente ad una potenza maggiore è associabile un consumo maggiore) in luogo dell'attuale differenziazione per residenza.</p>
OPERATORE 12	<p>L'operatore condivide la proposta formulata ritenendo tuttavia che il percorso di convergenza dovrebbe tendere verso la tariffa D1.</p>
OPERATORE 13	<p>L'operatore condivide il percorso di avvicinamento delle tariffe di distribuzione ad una maggiore aderenza ai costi sottostanti sia per garantire una maggiore trasparenza tariffaria sia per ridurre il fenomeno dei sussidi incrociati. L'operatore ritiene che la soluzione finale ipotizzata appaia rispondente alle indicazioni contenute nella normativa primaria.</p>

OPERATORE 14	<p>L'operatore ritiene sicuramente condivisibile il percorso di avvicinamento delle tariffe a strutture che siano maggiormente allineate al costo sottostante il servizio fornito ed auspica che la convergenza delle tariffe D2 e D3 alla tariffa D1 avvenga in tempi brevi proprio per consentire l'ottenimento dei benefici illustrati.</p> <p>L'operatore auspica altresì che venga operata una semplificazione dell'applicazione dei regimi di imposizione fiscale e che vengano altresì eliminati gli aspetti tariffari connessi con la residenza anagrafica del titolare del contratto.</p>
OPERATORE 15	L'operatore condivide l'orientamento e tempistica del progressivo avvicinamento delle tariffe D2t e D3t ai costi sottostanti il servizio fornito.

S3	<i>Ai fini dell'implementazione del meccanismo compensativo, si ritiene vi siano criticità ulteriori rispetto a quelle elencate al paragrafo 7.7? Se sì, quali?</i>
----	---

OPERATORE 5	L'operatore ritiene non vi siano ulteriori criticità e segnala il tema della ripartizione delle responsabilità quale criticità maggiormente rilevante.
OPERATORE 8	<p>L'operatore ritiene che l'elenco delle criticità presentato dall'AEEG non preveda l'esistenza di meccanismi di sbarramento efficaci destinati a quei soggetti che con artifici fiscali potrebbero rientrare nella categoria dei disagiati senza averne titolo.</p> <p>L'operatore sottolinea inoltre la necessità di rendere obbligatoria la comunicazione in bolletta dell'esistenza dei meccanismi di protezione sociale, con modalità espositive semplici e comprensibili, a tutta la generalità dell'utenza.</p> <p>Per i cittadini che già godono dell'agevolazione, tenuto conto della possibilità di accedere in qualsiasi momento all'agevolazione, l'operatore suggerisce che sia predisposta una comunicazione <i>ad hoc</i> per tali soggetti. La comunicazione (da inserire nella ordinaria corrispondenza) dovrà indicare tempestivamente la data di scadenza della agevolazione in modo da allertare preventivamente il cittadino e dargli la possibilità di adoperarsi in tempo per il rinnovo.</p>
OPERATORE 9	L'operatore condivide le criticità elencate e ritiene particolarmente critica la definizione dei flussi informativi tra il soggetto collettore, il soggetto che applica la riduzione tariffaria (distributore) e il soggetto erogatore della compensazione al cliente finale. A tal proposito, segnala l'esigenza che, sia in sede di <i>switching</i> sia in fase di contratto attivo, il venditore possa disporre, mediante apposite procedure, di tutti i dati necessari per procedere alla compensazione, in modo da garantire l'efficacia del processo.

OPERATORE 10	<p>Ai fini dell'implementazione del meccanismo compensativo, l'operatore:</p> <p>a) non condivide la proposta di limitare il riconoscimento compensativo alle sole utenze con potenza impegnata fino a 3 kW, essendo le situazioni di disagio in linea di principio indipendenti dalla potenza impegnata;</p> <p>b) condivide l'orientamento di "minimo coinvolgimento" per le imprese esercenti la vendita, per le quali il meccanismo deve risultare passante e, in ogni caso, con il minimo impatto gestionale.</p>
OPERATORE 14	<p>L'operatore rileva come criticità le previsioni relative al coinvolgimento considerato "minimo" dei venditori, che, viceversa, non potrà essere contenuto in quanto, in base alle previsioni di cui al TIQE il cliente finale interessato dal DM 28/12/2007 avrà come unica interfaccia per qualunque richiesta/informazione il venditore e non il distributore.</p> <p>Tale criticità deve essere opportunamente e tempestivamente valutata anche per definire un immediato riconoscimento economico ai venditori a fronte dell'incremento, reputato significativo, dei costi di gestione.</p> <p>Analogamente tempestivi ed immediati dovranno in ogni caso essere i meccanismi di riconoscimento dei maggiori costi e gli strumenti di copertura dell'esposizione finanziaria dei distributori derivanti dall'erogazione delle compensazioni ai clienti finali.</p> <p>L'operatore ritiene inoltre necessario che l'AEEG delimiti gli obblighi in capo ai diversi soggetti (Comuni, distributori, venditori) in tema di informativa al cliente e di controlli sulle autocertificazioni e conseguentemente valorizzi le necessarie coperture dei costi in un'ottica di razionalizzazione dei processi.</p>
OPERATORE 15	<p>L'operatore ritiene verosimile che il nuovo meccanismo compensativo possa comportare un consistente aggravio per i soggetti chiamati a modificare le proprie strutture informatiche di fatturazione e gestione dei dati, nel nuovo assetto procedurale.</p> <p>Tenuto conto della perdita di contatto tra il distributore e il cliente finale, inoltre, l'operatore ritiene il cliente finale interessato dal DM 28 dicembre 2007 avrà come interlocutore principale per qualsiasi richiesta o informazione proprio il venditore, il quale dovrà pertanto fare fronte a nuovi adempimenti e quindi a nuovi costi che dovrebbero essere adeguatamente considerati dall'AEEG.</p>

<b>S4</b>	<i>In merito ai criteri di selezione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione.</i>
-----------	---

OPERATORE 7	<p>L'operatore ritiene opportuno che l'AEEG preveda nel provvedimento finale i seguenti emendamenti alle determinazioni prospettate nel documento di consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forme di acquisizione diretta dalle ASL dell'elenco delle apparecchiature fornite a carico e/o a cura del Servizio Sanitario Nazionale e, per le ASL che ne sono in possesso, l'elenco dei beneficiari;</li> <li>- possibilità di fruizione degli elenchi dei possessori di apparecchiature domestiche elettromedicali in possesso dei distributori e dei venditori del mercato vincolato;</li> <li>- marginalizzazione del ricorso alla certificazione di Medici Specialisti anche in ragione dei costi posti in capo al cliente con il ricorso a tale adempimento;</li> <li>- erogazione della compensazione anche a titolo anticipatorio sulla base delle informazioni contenute nella domanda di richiesta (potrebbe prevedersi a tal fine la facoltà di fornire le caratteristiche elettriche delle apparecchiature già utilizzate);</li> <li>- durata della compensazione non di natura temporale ma connessa al permanere della necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.</li> </ul>
OPERATORE 8	<p>In merito alle difficoltà segnalate dall'AEEG per l'individuazione a priori di una lista completa di apparecchiature medico-terapeutiche utilizzabili a domicilio, nonché per l'individuazione delle relative categorie di malati che utilizzano tali apparecchiature, l'operatore segnala che l'atto normativo di riferimento è il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (in allegato) "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe"; tale decreto individua, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, erogate dal SSN ed utilizzabili presso il domicilio del cittadino;</li> <li>- i soggetti aventi diritto alle prestazioni (art. 2);</li> <li>- i fornitori dei dispositivi (art. 3);</li> <li>- le modalità di erogazione dei dispositivi (art. 4).</li> </ul>
OPERATORE 13	<p>L'operatore ritiene che la concessione dello sconto in bolletta a utenti in gravi condizioni di salute (singolarmente o in aggiunta allo sconto per disagio economico) dovrebbe essere limitata a quei soggetti che utilizzano senza soluzione di continuità apparecchi elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza.</p>
OPERATORE 14	<p>L'operatore condivide l'impostazione seguita dall'AEEG di rimandare la delimitazione del perimetro dei clienti in gravi condizioni di salute all'assunzione di decisioni da parte delle Autorità competenti sulla materia. Sotto il profilo operativo l'operatore segnala la necessità dei distributori di ricevere dai Comuni o dalle ASL competenti (Ministero della Salute) informazioni dettagliate e certificate circa la potenza assorbita ed i consumi delle tipologie di apparecchiature elettromedicali impiegate dai clienti aventi diritto all'agevolazione.</p>

OPERATORE 15	L'operatore ritiene necessario che, sotto il profilo operativo, siano previste procedure di trasmissione dei dati (da parte dei comuni o delle ASL competenti) sulle "specifiche tecniche" di consumo e potenza assorbita dei macchinari salvavita.
--------------	---

<b>S5</b>	<i>Si condivide quanto espresso in merito ai possibili meccanismi di tutela proposti per i clienti che versano in gravi condizioni di salute? Motivare la risposta.</i>
-----------	---

OPERATORE 1	L'operatore concorda con il meccanismo proposto, sebbene rilevi che gli aggravii di spesa non dovrebbero essere coperti mediante la nuova componente UC <sub>s</sub> , bensì tramite il ricorso alla fiscalità generale, essendo tali forme di cura alternative all'ospedalizzazione.
OPERATORE 5	L'operatore condivide le proposte formulate.
OPERATORE 8	L'operatore ritiene che i costi per l'alimentazione di tali apparecchiature non dovrebbero in nessun modo ricadere sui cittadini ma al contrario essere sostenute interamente dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che erogano i dispositivi in questione, considerato che la domiciliarizzazione delle cure si configura sempre più come alternativa all'ospedalizzazione e/o al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie, nonché come criterio di appropriatezza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (si veda anche l'art 2 comma 462 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244-Finanziaria 2008).
OPERATORE 9	L'operatore condivide le proposte formulate.
OPERATORE 12	L'operatore ritiene che l'AEEG dovrebbe prevedere una compensazione specificata ex ante in relazione al tipo di apparecchiatura utilizzata con erogazione in quote fisse mensili coerentemente con quanto previsto per le utenze in stato di disagio economico.
OPERATORE 13	L'operatore condivide le proposte dell'AEEG sui possibili meccanismi di tutela. Si ritiene comunque necessario che alle imprese di distribuzione pervengano, tramite i Comuni, informazioni dettagliate e certificate sulla potenza assorbita nonché sui consumi delle apparecchiature elettromedicali impiegate dai clienti titolati a ricevere tale agevolazione.

<b>S6</b>	<i>Si condividono le valutazioni effettuate al paragrafo 12.4 in merito alle modalità di regolazione dell'accesso da parte dei clienti disagiati al meccanismo compensativo? In caso di risposta negativa, quale altro sistema è ritenuto più idoneo? Motivare la preferenza.</i>
-----------	---

OPERATORE 5	<p>L'operatore condivide le valutazioni dell'AEEG, precisando che a fronte della possibilità per il cittadino-utente di richiedere l'accesso in qualunque momento dell'anno, debba corrispondere una comunicazione da parte dei Comuni alle imprese distributrici a cadenza fissa.</p> <p>L'operatore ritiene altresì che l'obbligo di informazione del cliente finale circa la scadenza dell'agevolazione debba essere posta in capo ai soli Comuni.</p>
OPERATORE 7	<p>In relazione alla numerosità delle famiglie beneficiarie (si spera non inferiore a 4 milioni), all'esigenza di ridurre gli oneri per l'applicazione del meccanismo ed alla necessità di non introdurre "barriere" all'accesso e clausole di tipo "vessatorio", l'operatore propone che i benefici garantiti dalla compensazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) abbiano una durata di 24 mesi;</li> <li>2) siano garantiti dal momento di presentazione della domanda;</li> <li>3) sia previsto un ruolo attivo dei distributori, dei Comuni e dei venditori in modo da preavvisare il cliente tramite la bolletta della necessità di provvedere alla reiterazione della domanda per ricevere la compensazione oltre la data dei 24 mesi di validità della concessione;</li> <li>4) siano ottenibili, sia dalla prima applicazione, in qualunque momento dell'anno obbligando i Comuni a provvedere solo in caso di nuove domande (eliminando l'obbligo della comunicazione con cadenza mensile) a fornire al distributore l'elenco dei nuovi clienti finali che hanno diritto a godere della compensazione;</li> <li>5) siano ottenibili senza alcuna onerosità a carico della famiglia anche prevedendo la gratuità della voltura del contratto di fornitura per aggiornare "l'intestatario" dello stesso attribuendone la titolarità al residente intestatario della certificazione ISEE.</li> </ol>
OPERATORE 8	<p>L'operatore concorda con la previsione di garantire ai cittadini la possibilità di accedere alla misura compensativa in qualsiasi momento.</p> <p>In relazione ai clienti in stato di disagio fisico, l'operatore ritiene non necessario il rinnovo annuale dell'agevolazione per quei soggetti che versano in condizioni di cronicità o ai quali sia stata riconosciuta, ad esempio una invalidità civile permanente, coerentemente con l'orientamento legislativo (si veda la legge n. 80/2006) di semplificazione delle procedure burocratiche per tali categorie di cittadini.</p> <p>L'operatore ritiene altresì che la complessità della materia trattata e la peculiarità dei soggetti oggetto dei provvedimenti, (soprattutto quelli che avrebbero diritto all'agevolazione per motivi di salute), richiedano un approccio più integrato con le altre Istituzioni con competenza in materia, al fine di evitare aggravii di costi e sovrapposizione di procedure.</p>
OPERATORE 9	L'operatore condivide le proposte formulate.

OPERATORE 10	L'operatore condivide la creazione di un sistema ad accesso continuo che consenta al cittadino-utente disagiato di accedere al meccanismo compensativo in qualunque momento dell'anno. L'operatore ritiene altresì che spetti al solo Comune il ruolo attivo nella comunicazione al cliente finale della scadenza del diritto con un anticipo di almeno due mesi, essendo il medesimo Comune l'ente deputato a ricevere le domande di ammissione e verificare la sussistenza dei requisiti per rilasciare la compensazione..
OPERATORE 12	L'operatore ritiene che il Comune dovrebbe essere il soggetto deputato a predisporre le procedure per segnalare al cliente finale la scadenza del diritto all'agevolazione.
OPERATORE 13	L'operatore condivide le valutazioni effettuate. Data la complessità del sistema ipotizzato, l'operatore manifesta alcuni dubbi sulla possibilità per i sistemi di ricevere e trattare tutte le richieste nei primi mesi di avvio. In questa ottica, almeno nella fase iniziale, l'operatore ritiene opportuno ipotizzare un contingentamento del numero delle richieste da trattare su base mensile (eventualmente ponderato sulla consistenza della popolazione residente) rispettando comunque i tempi di decorrenza per il riconoscimento dell'agevolazione stabiliti dalla normativa.
OPERATORE 14	In merito alle tempistiche del processo di ammissione al meccanismo l'operatore ritiene che debba essere previsto che il distributore attivi il meccanismo di compensazione, cioè dia decorrenza alla compensazione, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione dell'informazione da parte del Comune. Conseguentemente, l'agevolazione avrà validità 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della compensazione, . Tale tempistica deve intendersi valida anche per tutti i rinnovi delle agevolazioni. La specifica è necessaria onde evitare che il distributore/venditore debba riconoscere a posteriori tramite conguaglio quote della compensazione annua a clienti che rinnovino l'agevolazione oltre i termini previsti (due mesi prima della sua naturale scadenza).
OPERATORE 15	Pur condividendo la modalità di accesso proposta, l'operatore esprime perplessità in merito alla possibilità di "accesso continuo", ritenendo che il modello prospettato potrebbe comportare per distributori e venditori un aggravio di costo connesso alla complessità gestionale di dati "a scacchiera" per quanto riguarda il momento di erogazione e quello di scadenza delle diverse domande di accesso. L'operatore pertanto suggerisce l'introduzione di una modalità di accesso e trasmissione delle domande a cadenze periodiche "fisse" durante il mese di competenza. Questo comporterebbe una notevole semplificazione, non solo per il sistema di fatturazione ma anche di gestione e controllo delle utenze. Tale intervento, peraltro si porrebbe esattamente nel solco di "economicità dei processi amministrativi" e di maggiore efficienza nella tutela degli utenti disagiati. Infine, l'operatore sottolinea che le tempistiche intercorrenti tra la comunicazione al distributoree l'attivazione del meccanismo di tutela, non appaiono chiare e suggerisce che i termini di decorrenza per l'erogazione dell'agevolazione decorrano comunque dal momento in cui effettivamente la richiesta di accesso è pervenuta all'ente erogatore.

<b>S7</b>	<i>Si ritiene vi siano ulteriori aspetti, in relazione ai meccanismi di gestione e trasferimento delle informazioni non adeguatamente evidenziati? Se sì, quali?</i>
-----------	--

OPERATORE 7	<p>Tenendo conto delle oggettive difficoltà economiche ed organizzative dei Comuni non Capoluoghi di provincia ed in particolare di quelli con meno di 15.000 abitanti, l'operatore suggerisce di semplificare quanto più possibile le procedure e gli adempimenti per ottimizzare la fruizione del diritto alla compensazione. In tale prospettiva l'operatore propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) invitare i Comuni con meno di 15.000 abitanti alla stipula di convenzioni con i Comuni maggiori, i CAAF ecc., al fine di velocizzare l'attribuzione della certificazione ISEE, i controlli connessi alla stessa, nonché l'accesso indiretto al canale informatico unificato a livello nazionale;</li> <li>b) rendere il più semplice possibile la realizzazione ed implementazione della "piattaforma di comunicazione" prevedendo anche l'adozione di eventuali misure transitorie nel caso che la stima dei tempi necessari per la realizzazione della stessa ne renda possibile l'utilizzo dopo il mese di luglio del 2008;</li> <li>c) prevedere la possibilità di finanziamento a carico del sistema elettrico (la componente UC<sub>s</sub> potrebbe essere utilizzata anche solo temporaneamente) nel caso di difficoltà di accesso alla copertura dei costi con le disponibilità di cui al comma 362, art. 1, della legge n. 296 del 27/12/2006 richiamata nella premessa del decreto sull'introduzione della compensazione sociale per le forniture elettriche domestiche.</li> </ul>
OPERATORE 8	<p>L'operatore ritiene che, al fine di facilitare l'accesso all'agevolazione, potrebbe essere opportuno prevedere forme di convenzione tra comuni minori e comuni di dimensioni maggiori al fine di aggregare i processi e facilitare il loro <i>start up</i>. In ogni caso potrebbe essere utile prevedere la possibilità per i cittadini oggetto delle agevolazioni, di avere dei punti di consulenza già noti ai quali potersi rivolgere per le necessità burocratiche (es. CAF, Associazioni Consumatori, Patronati, ecc.).</p>
OPERATORE 9	<p>L'operatore, per quanto riguarda i rapporti tra Comuni e distributori, manifesta l'esigenza che sia garantito un congruo periodo di test dei sistemi che verranno implementati, per evitare l'avvio del sistema di compensazioni senza la garanzia del buon funzionamento degli strumenti informatici predisposti.</p>
OPERATORE 10	<p>L'operatore auspica che il trasferimento tempestivo delle informazioni sia realizzato attraverso una completa integrazione informatica tra i sistemi dei soggetti collettori e quelli dei soggetti erogatori. L'operatore ritiene altresì che agli esercenti la vendita dovrebbe essere data opportuna comunicazione da parte dei distributori locali di tali adeguamenti informatici al fine di essere aggiornati sul nuovo meccanismo pur svolgendo una gestione di tipo "passante".</p>
OPERATORE 12	<p>L'operatore condivide la proposta di predisporre una piattaforma di comunicazione telematica, ritenendo altresì che tale piattaforma dovrebbe essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informatici di cui sono dotati i distributori.</p>

<b>S8</b>	<i>Si invita a voler fornire una stima dei tempi necessari per la realizzazione della piattaforma di comunicazione.</i>
-----------	---

OPERATORE 5	L'operatore ritiene che la tempistica sia funzione dei tempi di adeguamento dei Comuni.
OPERATORE 12	L'operatore ritiene che l'adeguamento dei propri sistemi consenta l'applicabilità dei meccanismi a decorrere dal 1 gennaio 2009.
OPERATORE 13	Non essendo ancora disponibile una proposta di definizione della piattaforma di comunicazione tra distributori e Comuni risulta attualmente difficile fornire una stima dei tempi necessari per la sua messa a regime.
OPERATORE 14	L'operatore ritiene che una stima delle tempistiche potrà essere effettuata solo a valle della definizione delle caratteristiche della piattaforma di comunicazione che verrà concordata, ipotizzando che, sulla base degli elementi che fanno parte della piattaforma, lo sviluppo del sistema (inteso come analisi, progettazione, realizzazione e test) possa impegnare non meno di 3 mesi.
OPERATORE 17	<p>Data la necessità di costruire la piattaforma tra Comuni, Agenzia delle Entrate, Aziende Sanitarie Locali e società di distribuzione, l'operatore ritiene che le domande potranno essere attivate non prima del 1/7/2008, prevedendo nel frattempo tutte le iniziative di pubblicizzazione e di contatto diretto agli utenti.</p> <p>L'operatore suggerisce altresì che il diritto alla compensazione debba decorrere dall'1/1/2008 per tutte le domande pervenute entro il 31/12/2008, in quanto certifichino la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello stesso 1/1/2008.</p> <p>Per quanto riguarda la tariffa per condizioni di disagio economico, l'operatore richiede che anche le domande attivate entro il 30/6/2009 (ancora con ISEE relativo ai redditi del 2007) possano usufruire della compensazione a partire dall'1/1/2008, essendo possibile per tale via garantire che la maggior parte degli utenti aventi diritto possano essere messi in condizioni di usufruire della tariffa sociale.</p>

<b>S9</b>	<i>Si condivide la ripartizione dei nuclei famigliari riportata al punto 12.12 o si ritengono preferibili altre suddivisioni? Motivare la risposta.</i>
-----------	---

OPERATORE 1	L'operatore ritiene la ripartizione dei nuclei famigliari proposta condivisibile in quanto rappresenta correttamente le differenti tipologie di nuclei famigliari utenti del sistema elettrico.
OPERATORE 12	L'operatore condivide la ripartizione proposta.
OPERATORE 13	L'operatore condivide la ripartizione proposta.
OPERATORE 14	L'operatore condivide la ripartizione proposta.
OPERATORE 15	L'operatore condivide la ripartizione proposta.

<b>S10</b>	<i>Rispetto al criterio di aggiornamento proposto, si ritengono preferibili altri criteri di aggiornamento? Motivare la preferenza.</i>
------------	---

OPERATORE 1	<p>L'operatore ritiene che l'aggiornamento con cadenza annuale, effettuato in coincidenza con gli aggiornamenti della tariffa di trasporto, sia un'ipotesi condivisibile.</p> <p>L'operatore rileva tuttavia che in presenza di dinamiche sufficientemente accelerate nell'andamento dei prezzi del combustibile è potenzialmente possibile che l'importo compensativo stabilito all'inizio dell'anno risulti successivamente inadeguato, discostandosi in modo significativo dalla soglia di risparmio del 20% stabilita dal decreto compensazioni sociali.</p> <p>Per questo motivo l'operatore propone di istituire un meccanismo di verifica, da attivare con periodicità al massimo uguale a quella con cui si aggiornano le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, avente lo scopo di verificare se le ipotesi sulla spesa tendenziale dei clienti domestici a suo tempo formulate risultino ancora valide e se si ritiene che l'obiettivo di concedere un risparmio pari al 20% della spesa dell'utente medio continui ad essere rispettato nella sostanza.</p> <p>A tal proposito l'operatore suggerisce di definire un livello-soglia, tale che il suo superamento sia riconosciuto come oggettiva impossibilità a raggiungere un risparmio di spesa sostanzialmente pari al valore del 20%, stabilito dal decreto compensazioni sociali.</p>
OPERATORE 9	L'operatore concorda con il criterio proposto.
OPERATORE 10	L'operatore ritiene che il criterio di aggiornamento proposto nel presente documento (aggiornamento dal 1° gennaio di ogni anno) sia condivisibile. A tal proposito sottolinea l'importanza che l'AEEG definisca i criteri/regole standard a livello nazionale per la determinazione dell'importo di compensazione da riconoscere in fattura ai clienti disagiati e che tale regola sia nota anche ai venditori in modo da consentire un'agevole riconoscimento in fattura dell'importo al cliente finale.
OPERATORE 12	L'operatore concorda con il criterio proposto.
OPERATORE 13	L'operatore concorda con il criterio proposto, non ravvisando un evidente vantaggio per i clienti finali derivante da un aggiornamento a cadenza più frequente.
OPERATORE 14	L'operatore concorda con il criterio proposto.

<b>S11</b>	<i>Si condivide l'ipotesi di erogazione da parte dell'impresa di distribuzione di erogazione della compensazione fino a concorrenza del costo, calcolato pro-forma, che il cliente finale dovrebbe pagare per l'energia consumata nel periodo di fatturazione?</i>
------------	--

OPERATORE 1	L'operatore condivide la proposta formulata.
OPERATORE 5	Al fine di evitare conguagli, l'operatore propone di erogare comunque 1/12 della compensazione prevista, sottolineando che il maggior onere sarebbe ampiamente compensato dai minori oneri gestionali per il sistema.
OPERATORE 9	L'operatore condivide la proposta formulata.
OPERATORE 10	L'operatore ritiene che la soluzione proposta risolva il problema per i clienti che ricadono nella maggiore tutela in quanto viene a loro riconosciuto un importo di compensazione in linea con la fattura applicata al cliente finale. L'operatore manifesta tuttavia perplessità qualora i clienti disagiati siano serviti sul mercato libero e paghino il servizio di fornitura a prezzi diversi rispetto a quanto previsto nel mercato regolato (per esempio: offerta commerciale a sconto sulla tariffa regolata). In questi casi, in base a quanto previsto al paragrafo 12.21 del documento di consultazione, verrebbe riconosciuto dal distributore un importo di compensazione superiore rispetto a quello a cui avrebbero teoricamente diritto i clienti finali..
OPERATORE 12	L'operatore ritiene che l'agevolazione dovrebbe essere applicata in quote mensili indipendentemente dalla capienza della bolletta; il maggior onere che tale previsione indurrebbe, tenuto conto dell'esiguità della compensazione (circa 6€/mese) e la bassa probabilità che essa risulti superiore all'importo totale della bolletta sarebbe ampiamente compensati dai minori costi di gestione del meccanismo.
OPERATORE 13	L'operatore non concorda con l'ipotesi prospettata dall'AEEG. L'obbligo di calcolare pro-forma il costo che l'utente dovrebbe pagare per l'energia consumata, facendo riferimento al costo dell'energia per il mercato di maggior tutela, introduce un onere non trascurabile ed anomalo a carico dei distributori, derivante dalla necessità di mantenere processi di fatturazione del tutto impropri in un contesto di rigorosa separazione delle attività di rete da quelle di vendita.
OPERATORE 14	L'operatore condivide la proposta formulata.
OPERATORE 15	L'operatore condivide la proposta formulata, ritenendo tuttavia che debba essere vagliata con attenzione la potenziale criticità insita nella possibilità che il costo relativo al trasporto evidenziato in fattura sia inferiore all'ammontare della compensazione prevista per lo stesso periodo di riferimento. In una simile evenienza ci troveremmo nella situazione che il distributore fatturerà alla società di vendita un importo con segno negativo e, conseguentemente, tale valore negativo andrebbe ad incidere sulla componente energia fatturata dal venditore al cliente finale. L'operatore richiede pertanto che tale possibilità venga analizzata nello specifico, identificando delle possibili soluzioni.

<b>S12</b>	<i>Si condivide l'ipotesi di non prevedere forme di riporto/conguaglio di eventuali quote di compensazione eccedenti la quota erogata o dovute per variazioni tariffarie retroattive?</i>
------------	---

OPERATORE 1	L'operatore ritiene che non dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un conguaglio laddove l'importo compensativo risultasse superiore all'importo della bolletta.
OPERATORE 9	L'operatore condivide la proposta formulata.
OPERATORE 10	L'operatore condivide la proposta formulata.
OPERATORE 13	L'operatore condivide la proposta formulata.

<b>S13</b>	<i>Si condivide il criterio di compensazione proposto per il settlement delle partite economiche di competenza delle imprese di distribuzione?</i>
------------	--

OPERATORE 9	L'operatore non ravvisa elementi di criticità nel criterio proposto.
OPERATORE 10	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 12	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 13	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 14	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 15	L'operatore condivide il criterio proposto.

<b>S14</b>	<i>Si condivide il criterio di applicazione della fiscalità proposto ai precedenti punti 12.29 e 12.30?</i>
------------	---

OPERATORE 1	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 9	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 10	L'operatore condivide il criterio proposto.
OPERATORE 12	L'operatore non condivide il criterio espresso al punto 12.29 che propone l'esenzione del valore della compensazione dalla base imponibile per il calcolo dell'IVA, in coerenza con l'orientamento normativo in materia tributaria che prevede che incentivi statali e/o erogati da altre autorità non riducono la base imponibile IVA. L'operatore concorda invece con il criterio previsto al successivo punto 12.30 in cui si propone che le accise vengano applicate a prescindere dalla presenza della compensazione.
OPERATORE 14	Per quanto attiene invece l'applicazione dell'IVA l'operatore condivide la sua applicazione all'importo complessivo al netto della compensazione.
OPERATORE 15	L'operatore condivide il criterio proposto.

<b>S15</b>	<i>Si condividono i consumi medi ipotizzati in relazione alla differente ripartizione dei nuclei famigliari? Motivare la risposta.</i>
------------	--

OPERATORE 1	L'operatore sulla base dei calcoli effettuati ritiene che i consumi medi ipotizzati dall'AEEG siano rappresentativi dei consumi reali.
OPERATORE 9	L'operatore non ravvisa elementi di criticità.
OPERATORE 15	L'operatore concorda con i consumi medi individuati.
OPERATORE 17	L'operatore propone la seguente articolazione dei consumi medi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 kWh, per le famiglie da 1-2 componenti;</li> <li>• 2700 kWh per le famiglie con 3-4 componenti;</li> <li>• 4000 kWh per le famiglie con oltre 4 componenti..</li> </ul>

<b>S16</b>	<i>Si condivide la metodologia prevista per la quantificazione delle compensazioni da corrispondere ai diversi raggruppamenti di nuclei famigliari individuati? In caso negativo, si invita a voler fornire ulteriori elementi utili per le valutazioni finali dell'Autorità.</i>
------------	---

OPERATORE 1	L'operatore condivide la metodologia proposta.
OPERATORE 13	L'operatore condivide la metodologia proposta.
OPERATORE 14	L'operatore condivide la metodologia proposta.
OPERATORE 15	L'operatore condivide la metodologia proposta.

<b>S17</b>	<i>Quale modalità applicativa della componente UCS si ritiene preferibile? Motivare la risposta.</i>
------------	--

OPERATORE 1	L'operatore ritiene che la componente UCS debba essere applicata in quota energia. Rispetto all'applicazione alla clientela domestica, si ritiene che debba essere applicata un'aliquota differenziata per le utenze relative ad abitazioni di residenza rispetto alle utenze non residenti e/o con potenza installata superiore a 3 kW.
OPERATORE 5	L'operatore ritiene preferibile l'applicazione della componente in quota energia.
OPERATORE 9	L'operatore ritiene che gli oneri connessi al meccanismo di compensazione sociale debbano essere finanziati all'interno della categoria stessa dei clienti domestici, per coerenza allocativa tra fonti e impieghi delle stesse. Qualora si ritenga prioritaria la riduzione dell'impatto della componente UCs sui clienti domestici rispetto alla neutralità del meccanismo nei confronti del sistema produttivo, l'operatore ritiene opportuno prevedere un limite massimo alla contribuzione delle imprese ad alto consumo energetico (per mitigare l'impatto sui clienti energivori), oppure la definizione della UCs in quota fissa. Qualunque sia la forma prescelta della componente UCs, l'operatore ritiene che essa dovrebbe essere nota con adeguato preavviso rispetto alla data di decorrenza, in modo da consentire agli operatori della vendita la sua corretta implementazione nei propri sistemi di fatturazione.
OPERATORE 12	L'operatore ritiene preferibile che la componente UCS sia applicata esclusivamente in quota energia al fine di semplificarne il meccanismo applicativo.
OPERATORE 13	L'operatore ritiene preferibile che la componente UCS sia applicata in ragione dell'energia consumata in quanto di più semplice implementazione a livello dei sistemi. L'applicazione di tale componente ai soli consumi, tra l'altro, rappresenta uno strumento equo che distribuisce l'onere generale sugli utenti in ragione dei loro effettivi consumi.
OPERATORE 14	L'operatore ritiene preferibile una modalità di semplice implementazione e che ricalchi gli algoritmi di fatturazione oggi in uso per le componenti A e UC.
OPERATORE 15	L'operatore ritiene opportuno che tale componente sia applicata all'energia consumata. Tale modalità dovrebbe presentare minori difficoltà di implementazione per i sistemi informatici, rappresentando peraltro, uno strumento equo, che collega l'onere a carico degli utenti ai consumi effettivamente sostenuti.
OPERATORE 17	L'operatore suggerisce l'applicazione della componente UCS in quota energia, eventualmente articolata in scaglioni di consumo per le utenze domestiche, con attivazione della sua raccolta a partire dall'1 aprile 2008.
OPERATORE 18	L'operatore non condivide l'applicazione di una componente tariffaria sulla generalità dell'utenza. Al fine di limitare l'esborso per le utenze non domestiche, l'operatore propone: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esclusione della componente UCS dal computo della base imponibile IVA;</li> <li>- l'istituzione di una componente UCS binomia, applicata sul punto di prelievo e sulla potenza impegnata, analogamente a quanto accade per la componente A6, applicata in egual misura a clienti domestici e no.</li> </ul> L'operatore propone altresì che l'onere sia recuperato, per i 3/4 tramite la quota fissa e per la restante parte tramite la quota potenza.

<b>S18</b>	<i>Si condivide il meccanismo di gradualità proposto?</i>
------------	---

OPERATORE 1	L'operatore condivide il meccanismo proposto.
OPERATORE 4	Con riguardo all'avvio dello schema di tutela, l'operatore condivide l'ipotesi di implementazione del meccanismo con gradualità.
OPERATORE 9	L'operatore condivide il meccanismo di gradualità proposto.
OPERATORE 10	L'operatore condivide il meccanismo di gradualità proposto.
OPERATORE 14	L'operatore condivide il meccanismo proposto, ritenendo tuttavia non concretamente possibile predisporre e sperimentare le piattaforme informatiche dei dati entro il primo semestre 2008, stanti i vincoli incompressibili dati dalle tempistiche tecniche di adeguamento dei sistemi informatici. Per quanto riguarda la gestione del bonus durante il periodo transitorio l'operatore condivide il riconoscimento di una somma una tantum a far data dal 1/1/2008, evitando comunque qualsiasi forma di riporto/conguaglio.
OPERATORE 15	L'operatore condivide il meccanismo proposto; tuttavia, considerata la complessità degli interventi previsti, ed in considerazione dello stato vigente di implementazione degli apparati informativi, nonché delle rigidità burocratiche in itinere, ritiene difficilmente praticabile la sua applicazione nei tempi stabiliti.

<b>S19</b>	<i>Si invita a voler fornire ulteriori commenti ed elementi di valutazione al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo transitorio proposto.</i>
------------	---

OPERATORE 9	L'operatore ritiene prioritario che entrino a regime le procedure di trasferimento dei dati tra Comuni, distributori e venditori prima che sia avviato il sistema di compensazioni.
OPERATORE 10	L'operatore ritiene che l'eventuale riconoscimento di una somma "una tantum" per l'anno 2008 con decorrenza 1 gennaio, possa avvenire senza eccessive ripercussioni gestionali per i soggetti esercenti l'attività di vendita qualora quest'ultimi ricevano le informazioni necessarie da parte dei distributori con un preavviso di almeno due cicli di fatturazione prima della fine del 2008. L'operatore ritiene non condivisibile quanto proposto al paragrafo 14.6 del documento circa il coinvolgimento attivo anche dell'esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica riguardo ad opportune campagne informative di sensibilizzazione sulla possibilità di usufruire di misure di tutela sociale da parte dei clienti finali domestici. L'operatore ritiene che tale attività di sensibilizzazione sul territorio dovrebbe essere svolta attraverso il coinvolgimento attivo delle Autorità locali e/o attraverso il ricorso ad forme di pubblicità promosse a livello ministeriale, ritenendo altresì opportuno che le società di vendita diano la massima disponibilità a tale campagna informativa attraverso i propri siti web.

OPERATORE 12	L'operatore ritiene che l'applicazione del meccanismo di gradualità proposto sia strettamente dipendente dalle tempistiche di adeguamento ed implementazione dei sistemi informatici da parte dei Comuni. L'operatore ritiene in ogni caso opportuno che il nuovo meccanismo entri in vigore dal 1° gennaio 2009.
OPERATORE 14	L'operatore non ravvisa adeguata coerenza tra la fase di predisposizione delle regole per il riconoscimento dei costi e la fase di progettazione e implementazione del sistema informatico necessario per lo scambio dei dati. L'operatore auspica inoltre che vengano presi in debita considerazione gli ulteriori oneri che i distributori si troveranno a dover fronteggiare in termini di risorse da dedicare esclusivamente alla gestione operativa dell'intero sistema ed i maggiori costi gestionali ed informativi sostenuti dai venditori, tra i quali andranno anche ricompresi gli oneri per la realizzazione di campagne informative e per la comunicazione al cliente finale della scadenza del periodo di validità dell'agevolazione. L'operatore ritiene pertanto prioritaria la definizione ex-ante, da parte dell'AEEG, delle regole per il riconoscimento dei maggiori costi per i distributori, contestualmente alla definizione della piattaforma informatica e degli strumenti per la trasmissione dei dati.
OPERATORE 15	L'operatore ritiene che ai fini dell'efficacia del meccanismo transitorio, potrebbe essere utile predisporre un approfondito studio sui costi che il nuovo meccanismo relativo alla "tariffa sociale" produrrà in capo alle società di vendita. Con particolare riferimento alla previsione di adempimenti ulteriori rispetto a quelli attuali che il venditore dovrà garantire relativamente agli aspetti di interfaccia con i clienti finali, nonché in relazione all'attività di controllo e monitoraggio dello status delle agevolazioni.

<b>S20</b>	<i>Si ritiene utile un'azione di coordinamento dell'Autorità finalizzata all'attivazione degli strumenti di scambio delle informazione tra i soggetti interessati al provvedimento?</i>
------------	---

OPERATORE 1	L'operatore ritiene l'azione di coordinamento dell'Autorità essenziale, al fine di raggiungere l'operatività del nuovo sistema tariffario in tempi ragionevoli.
OPERATORE 7	L'operatore sottolinea l'opportunità di definire: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle associazioni dei consumatori alla necessaria campagna di comunicazione per la diffusione delle informazioni;</li> <li>b) il diritto di accesso di tali associazioni alle informazioni utili per monitorare l'applicazione della compensazione sociale;</li> <li>c) l'esercizio di tutela del consumatore per garantire allo stesso il diritto ad una relazione trasparente e completa con l'azienda anche mediante un proprio rappresentante in coerenza con la previsione del comma 461, art. 2, della legge finanziaria per l'anno 2008.</li> </ul>
OPERATORE 9	L'operatore vede favorevolmente un'eventuale azione di coordinamento dei soggetti interessati dal sistema di compensazioni.
OPERATORE 10	L'operatore ritiene fondamentale che si avvii quanto prima un tavolo di lavoro tra AEEG, Comuni, distributori e venditori.

OPERATORE 12	L'operatore ritiene che l'AEEG debba avviare in tempi brevi il tavolo di lavoro con le rappresentanze delle imprese distributrici e con i Comuni al fine di implementare la piattaforma informatica e monitorarne l'effettiva operatività. L'operatore ritiene altresì che soglie di "copertura" della popolazione nazionale dovrebbero essere fissate con esclusivo riferimento ad una gestione delle richieste esclusivamente informatica.
OPERATORE 13	L'operatore auspica che l'Autorità svolga da subito un ruolo di attivo coordinamento nella predisposizione della piattaforma informatica e degli strumenti necessari per lo scambio dei dati su base nazionale, definendo al contempo regole e criteri di immediata efficacia per il tempestivo riconoscimento – auspicabilmente ex ante – degli evidenti oneri che le imprese dovranno sostenere per le nuove attività.
OPERATORE 15	L'operatore ritiene che la proposta di un'azione di coordinamento svolta dall'AEEG sia assolutamente condivisibile e necessaria.
OPERATORE 17	Data la complessità e connessa all'implementazione dei meccanismi proposti, l'operatore ritiene necessario adottare provvedimenti atti sia a garantire il coinvolgimento sinergico di tutti i soggetti istituzionali, che a promuovere il coinvolgimento di tutti gli utenti potenzialmente agevolabili, in modo da consentire l'applicazione delle tariffe sociali con decorrenza delle compensazioni dall'1/1/2008.